



REGOLAMENTO TESI DI LAUREA QUADRIENNALI

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento attinente ad uno degli insegnamenti superati dal candidato.

Per essere ammessi all'esame di laurea si consiglia vivamente di seguire le norme e le procedure contenute nella Guida dello studente dell'Università di Trieste.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, la procedura di assegnazione, redazione e valutazione delle tesi di laurea.

Art. 2 (Procedura di assegnazione della tesi)

1. Ogni professore ufficiale assegna la tesi di laurea dopo aver preso visione del piano di studi seguito dallo studente ed in sintonia con i suoi interessi culturali e/o professionali.

2. D'intesa tra il docente e lo studente viene concordata la scelta tra due diversi tipi di tesi da svolgere: (a) tesi compilativa, o (b) tesi di ricerca.

Art. 3 (Tipi di tesi)

1. La tesi può essere compilativa o di ricerca.

2. La tesi compilativa deve presentare i seguenti requisiti minimi: un impianto espositivo adeguato, una scrittura che dimostri le capacità del candidato di sintesi e di esposizione dei principali concetti presenti nei testi affrontati, con linguaggio pertinente alla disciplina; una bibliografia che dimostri una conoscenza adeguata dell'argomento. Nel corso della predisposizione della tesi compilativa è data Facoltà allo studente di accedere al percorso delle tesi di ricerca, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste al riguardo.

3. La tesi di ricerca presenta i seguenti requisiti: vastità e profondità di analisi della letteratura esistente sull'argomento; robustezza dell'impianto teorico; difficoltà di reperimento e/o di elaborazione delle informazioni originali; originalità delle argomentazioni svolte; rigore della metodologia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

usata. Nel corso della loro predisposizione, le tesi di ricerca possono venire riclassificate in tesi compilative d'intesa tra il docente e lo studente laureando.

Art. 4 (Discussione e voto)

1. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla commissione il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice. Alla tesi compilativa viene confermato il voto curriculare di partenza, al massimo aumentato di tre punti.

2. Dopo un'approfondita discussione dell'elaborato, il voto delle tesi di ricerca viene proposto dal relatore, deve trovare il giudizio favorevole del correlatore e la maggioranza qualificata (5/7) dei membri della commissione giudicatrice.

3. Fino a 6 punti vale la procedura indicata al precedente comma. Per gli ulteriori riconoscimenti, con un voto di tesi da 6 a 11 punti e la lode, attribuibili alle sole tesi di ricerca, si prevede il seguente iter:

a) la proposta del relatore deve essere consegnata alla Presidenza della Facoltà 30 giorni prima della data dell'esame di laurea;

b) nella proposta del relatore devono essere indicati due correlatori, che debbono essere docenti universitari; ricercatori, esperti della materia e/o cultori;

c) relatore e correlatori devono presentare una relazione scritta alla Presidenza di Facoltà almeno venti giorni prima della data dell'esame di laurea;

d) la valutazione deve essere unanime, salvo motivazione scritta per l'eventuale unico voto dissenziente.

Art. 5 (Voto di curriculum)

1. Il voto di curriculum è calcolato moltiplicando la media dei voti degli esami di profitto per 110/30. Alla media così ottenuta vengono sommati, per ogni lode conseguita negli esami di profitto, punti 0,33/110. La media finale di curriculum viene arrotondata all'unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso qualora il punteggio abbia decimali pari o superiori a 0,50.

Art. 6 (Commissioni di laurea)

Si possono formare più commissioni di laurea che operano contemporaneamente. Le commissioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

di tesi sono formate da 7 membri con diritto di voto, secondo le vigenti disposizioni di legge, e sono presiedute da un professore ordinario designato dalla Presidenza.

Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. E' prevista una fase transitoria della durata di 12 mesi, tranne per l'art. 6 che entra in vigore immediatamente.
2. Il presente regolamento entra in vigore, per la restante parte, a partire dalla sessione autunnale dell'anno accademico 1997-98 solo per gli studenti che richiedano la tesi a partire dal 1° novembre 1998 e per tutti coloro che ne facciano richiesta.
3. Nella sessione estiva 1998-99, gli studenti che hanno richiesto la tesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque entro il 1° novembre 1998, possono chiederne motivata deroga.
4. Dalla sessione autunnale dell'anno accademico 1998-99 il presente regolamento ha piena vigenza.
5. Dopo due anni dall'entrata in vigore del regolamento il Consiglio di Facoltà procederà a valutarne l'efficacia.
6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.